

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Claudio Isabella ed Evaristo Roncelli e cofirmatari (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e procedure di licenziamento. Istituzione di un arbitrato)

del 9 dicembre 2024

Introduzione

Attualmente, gli art. 65 e 66 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti prevedono che le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato, delle istanze subordinate e dei Municipi possano essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato, mentre le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato vadano impuginate direttamente al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Questo sistema solleva alcune problematiche strutturali: i) visti i costi legali che il ricorrente è tenuto a sostenere il sistema tende a scoraggiare alcuni da impugnare le decisioni delle autorità di nomina; ii) il sistema tende a sovraccaricare l'autorità giudiziaria; e iii) le tempistiche della decisione dell'autorità giudiziaria rendono impossibile il reintegro sul posto di lavoro del collaboratore o della collaboratrice.

Per affrontare questa criticità, chiede che la legislazione cantonale (ev. anche la Costituzione cantonale) sia modificata con l'introduzione di una nuova istanza di ricorso intermedia nella forma di un collegio arbitrale indipendente, garantendo una maggiore celerità nel processo decisionale. L'arbitrato, essendo un meccanismo imparziale e snello, offre una prima soluzione più efficace, rispetto al ricorso diretto al TRAM, per risolvere le controversie legate alle disdette del rapporto d'impiego.

Il presente atto si distingue da altri interventi legislativi attualmente pendenti, come l'iniziativa parlamentare che propone l'istituzione di un Tribunale amministrativo di prima istanza (IG727). Quest'ultima affronta in modo più ampio l'intero sistema ricorsuale, mentre la nostra proposta si concentra esclusivamente sulle procedure di disdetta nel pubblico impiego. L'obiettivo è modernizzare tali procedure rendendole più rapide e trasparenti (dei sistemi simili peraltro sono già conosciuti in altri Cantoni e i risultati sono positivi), senza alterare l'impianto generale del sistema ricorsuale. Entrambe le proposte possono convivere, mirando a migliorare diversi aspetti del quadro giuridico esistente.

Il collegio arbitrale proposto sarà composto da tre membri: un arbitro nominato dal Consiglio di Stato, un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute e un arbitro esterno scelto di comune accordo. In nessun caso gli arbitri potranno essere dei dipendenti pubblici. Questa composizione garantirà un bilanciamento tra le parti coinvolte.

Inoltre, la procedura di arbitrato sarà caratterizzata da rapidità e certezza, con l'obbligo di concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale e con effetto sospensivo immediato sulla disdetta del rapporto d'impiego. Il collaboratore o la collaboratrice, in caso di annullamento della disdetta da parte del collegio arbitrale, potranno essere reintegrati al proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo i suoi diritti.

Infine, mantenendo la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo, la proposta salvaguardando il diritto al ricorso contro il lodo arbitrale per entrambe le parti, ma scoraggia la parte che ricevuto un giudizio sfavorevole a ricorrere all'istanza superiore.

Esempio

Attuale:

A. Ricorso al Consiglio di Stato

Art. 65 Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Nuovo:

A. Ricorso al Collegio arbitrale

Art. 65 ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato, delle autorità subordinate e dei municipi in materia di disdetta secondo l'articolo 60 è dato ricorso al Collegio arbitrale.

²L'arbitrato si terrà a Bellinzona.

³Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nessuno dei quali potrà essere un dipendente dell'amministrazione pubblica:

- a) Un arbitro nominato dal Consiglio di Stato;
- b) Un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute;
- c) Un arbitro esterno scelto di comune accordo tra il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali riconosciute.

⁴L'arbitrato si svolgerà in conformità alle disposizioni previste dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

⁵La procedura arbitrale dovrà concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale.

⁶L'avvio della procedura arbitrale avrà effetto sospensivo sulla decisione di disdetta del rapporto d'impiego. In caso di decisione di licenziamento ingiustificato, il collaboratore o la collaboratrice dovranno essere reintegrati nel proprio posto di lavoro o in una posizione equivalente.

Attuale:

B. Ricorsi

Art. 66 ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Nuovo:

B. Ricorsi

Art. 66 ¹Contro le decisioni del Collegio arbitrale è dato ricorso, ad ambo le parti coinvolte, al Tribunale cantonale amministrativo.

Claudio Isabella ed Evaristo Roncelli
Forini - Genini Simona - Petralli - Soldati